

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

del 22 novembre 2002

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Bissone, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire zone di posteggio a pagamento o limitarne la durata di stazionamento.

Il Municipio, attraverso uno speciale contrassegno o una speciale tessera, può provvedere ad agevolare le persone domiciliate e quelle attive nel Comune che sono impossibilitate ad avere parcheggi privati.

Art. 2 Definizione

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale e in affitto ad uso comune e in particolare:

settore 1 posteggio Piazza Francesco Borromini

settore 2 posteggio terreno ex Müller (mappale N° 102)

settore 3 posteggio terreno Gaggini (mappale N° 279)

settore 4 posteggio incrocio Via S. Nicolao / Via Collina (mappale N° 76)

settore 5 posteggio Via Collina zona proprietà Egli (mappale N° 89)

settore 6 posteggio Via Collina zona portale AIL (mappale N° 89)

settore 7 posteggio Via S. Nicolao zona scuole (mappale N° 659)

settore 8 posteggio Via Arogno zona proprietà Vassena (mappale N° 673)

settore 9 posteggio terreno ex Albergo del Pesce (mappale N° 283)

settore 10 posteggio Piazza Franco Zorzi (mappale N° 166-168)

Art. 3 Uso

3.1. Regolamentazione

L'utilizzazione dei posteggi d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolata:

- per mezzo di parchimetri collettivi, per i settori 1 e 9
- per mezzo del disco orario (zona blu), per i settori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3.2. Motociclette e ciclomotori

Motociclette e ciclomotori devono essere parcheggiate nell'apposito posteggio realizzato nel settore 10. Il parcheggio è gratuito. Fuori dagli settori 9 e 10 lo stazionamento di motociclette e ciclomotori è vietato.

3.3. Durata

Per i settori 1 e 9, la tassa è prelevata durante tutto l'anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Per il settore 2, l'utilizzo del disco orario è limitato ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

3.4. Biciclette

Lo stazionamento di biciclette è libero e gratuito dappertutto.

Art. 4 Autorizzazioni

Nell'intento di agevolare i domiciliati o le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella giurisdizione comunale, il Municipio può concedere, per veicoli leggeri, autorizzazioni che consentono l'utilizzo dei posteggi pubblici in determinati settori, senza limitazione di tempo e contro il pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente Regolamento. L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di diritto dell'occupazione allorquando il posteggio risulta completo.

Il Municipio può inoltre rilasciare speciali autorizzazioni in casi eccezionali valutati di volta in volta.

4.1. Autorizzazioni personali

Hanno in principio diritto all'autorizzazione di cui all'art. 4:

- i domiciliati nel Comune,
- i titolari e le maestranze, per i veicoli leggeri, domiciliati fuori dal Comune ma che svolgono un'attività con sede nel Comune.

Per casi particolari il Municipio può decidere di volta in volta dopo esame della situazione.

4.2. Autorizzazioni trasmissibili

Hanno diritto all'autorizzazione trasmissibile gli esercenti di alberghi o pensioni per i bisogni degli ospiti, limitatamente alle esigenze effettive.

4.3. Autorizzazioni temporanee

Gli utenti presenti in occasione di circostanze particolari (manifestazioni, assemblee, conferenze, ecc.) di interesse pubblico o generale possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Cancelleria comunale.

4.4. Numero massimo autorizzazioni

Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito annualmente dal Municipio tenuto conto della disponibilità dei posteggi e dei bisogni degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

Art. 5

Il Municipio stabilisce annualmente le tasse mediante ordinanza. Le tasse devono tenere conto dei seguenti minimi e massimi:

5.1. Parchimetri collettivi:

- fino ad un massimo di Fr. 1.- per un'ora

È ammesso il pagamento in valuta diversa dal franco svizzero nelle zone provviste di parchimetri appositamente predisposti ad accettare valuta estera.

5.2. Autorizzazioni di cui all'art. 4:¹

a.	domiciliati nel Comune	da Fr. 10.- a	Fr. 100.-	per anno civile
b.	titolari e le maestranze non domiciliati ne Comune	da Fr. 50.- a	Fr. 300.-	per anno civile
c.	autorizzazioni per ospiti in alberghi o pensioni	da Fr. 20.- a	Fr. 200.-	per anno civile
d.	autorizzazioni mensili	da Fr. 40.- a	Fr. 100.-	per mese
e.	altri casi	da Fr. 50.- a	Fr. 500.-	per anno civile

La tassa per le autorizzazioni annuali è ridotta nella misura del 50% se l'autorizzazione è richiesta dopo il 1° luglio di ogni anno. Non sono ammessi conteggi "prorata temporis".

Art. 6 Contrassegno / tessera

Le autorizzazioni di cui al punto 5.2.a. e 5.2.b. sono convalidate con l'emissione di un contrassegno da incollare, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Per le autorizzazioni di cui ai punti 5.2.c. e 5.2.d. è rilasciata una tessera indicante il periodo di validità, da esporre, in modo ben visibile, dietro il parabrezza del veicolo.

Contrassegni e tessere non sono trasferibili.

Art. 7 Procedura

Il rilascio delle autorizzazioni viene effettuato dalla Cancelleria comunale. Il richiedente è tenuto a presentare la licenza di circolazione del veicolo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione. Per le autorizzazioni di cui al punto 5.2.e, come pure per i casi speciali, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Municipio.

Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato.

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

¹ Modifica approvata dal Consiglio Comunale il 9.1.2006 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 10.2.2006 - entrata in vigore il 1.1.2006

Art. 8 Sanzioni

Le infrazioni alle segnaletiche esposte saranno punite a norma dell'art. 90 LCStr.

Le infrazioni alle altre norme del presente Regolamento saranno punite a norma degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 9 Delega

Il Municipio, tramite ordinanza, definisce le tasse annuali, il numero delle concessioni e le norme di applicazione del presente Regolamento. È inoltre competenza del Municipio stabilire ed adeguare il tasso di conversione tra franco svizzero e valute estere per il pagamento delle tasse di posteggio mediante parchimetro.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte dell'autorità competente e abroga il Regolamento sui posteggi pubblici comunali del 14 dicembre 1998 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dal Municipio il 10.06.2002

Approvato dal Consiglio comunale il 30.09.2002

Approvato dalla Divisione degli interni per delega di competenza del Consiglio di Stato il 22.11.2002